

**ESTRATTO DAL  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**N. 6/2018**

**OGGETTO:** *Approvazione dell'Atto di Transazione con GTT SPA e del Documento Programmatico denominato "Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT"*

*Il giorno ventitre del mese di aprile duemiladiciotto, a partire dalle ore 09:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione*

*All'appello risultano:*

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1. <i>Cristina Pronello</i> <span style="float: right;"><i>Presidente Agenzia</i></span>	X	
2. <i>Mauro Calderoni</i> <span style="float: right;"><i>Consigliere d'Amministrazione</i></span>	X	
3. <i>Matteo Besozzi</i> <span style="float: right;"><i>Consigliere d'Amministrazione</i></span>	X	
4. <i>Paolo Filippi</i> <span style="float: right;"><i>Consigliere d'Amministrazione</i></span>	X	
5. <i>Licia Nigrognò</i> <span style="float: right;"><i>Consigliere d'Amministrazione</i></span>	X	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, l'ing. **Cristina Pronello** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

**Oggetto: Approvazione dell'Atto di Transazione con GTT SPA e del Documento Programmatico denominato "Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT"**

A relazione della Presidente.

L'Agenzia della mobilità, istituita nel 2003 con competenze allora definite all'ambito metropolitano di Torino, gestisce dal 2004 i contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti al territorio.

In particolare l'Agenzia ha gestito : dal 2004 il contratto di servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano di Torino, la cui titolarità era stata ceduta dalla Città di Torino nel 2004, il contratto di servizio di trasporto pubblico locale Extraurbano, la cui titolarità, relativamente alle linee afferenti l'area metropolitana, era stata ceduta dalla Provincia di Torino, ed i contratti di servizio ferroviari, la cui titolarità era stata ceduta dalla regione Piemonte a decorrere dal 2006.

In relazione alle competenze assegnate, la Regione Piemonte aveva destinato all'Agenzia le risorse per il finanziamento dei contratti di servizio; successivamente con la D.G.R. n.8-5296 del 19/02/2007 era stato approvato il "Programma Triennale Regionale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 01/01/2007-31/12/2009"; tale Programma aveva definito le risorse regionali da destinare agli Enti soggetti di delega per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

Le risorse sono state assegnate a seguito della stipula di uno specifico Accordo di Programma con validità dalla data della stipula sino al 31/12/2009. Inoltre, nelle more dell'approvazione di successivi Accordi di Programma, la Regione Piemonte si era impegnata a garantire la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intera durata dei contratti stipulati dagli Enti soggetti di delega con un finanziamento pari all'ultima annualità degli Accordi di Programma 2007-2009, aggiornata in misura pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato (DPEF 2009-2013) e comprensivo delle risorse aggiuntive attribuite in applicazione della D.G.R. n.53-9312 del 28/08/2008.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dagli Accordi di Programma e sulla base delle risorse disponibili sul Bilancio Regionale 2011, con D.G.R. n.15-1761 del 28/03/2011 la Regione ha impostato un "efficientamento" dei costi che, sviluppandosi attraverso una razionalizzazione della spesa nel corso del triennio 2011-2013, nella misura rispettivamente del -3%, del -10% e del -12% l'anno con decorrenza dal 2011 e sulla base delle risorse 2010, ha assegnato agli Enti soggetti di delega risorse inferiori a quelle attese.

Tale riduzione di risorse è stata ulteriormente incrementata di un ulteriore 5% con D.G.R. n.35-2942 del 28/11/2011: la razionalizzazione della spesa nel corso del triennio 2012-2014 risultava pertanto rispettivamente rideterminata nella misura del -15% nel 2012 e del -17% nel 2013 e 2014, sempre sulla base delle risorse 2010.

La mutata situazione finanziaria ha reso necessaria la predisposizione da parte dell'Agenzia, insieme con le Società concessionarie e gli Enti interessati, di specifici Programmi di Riorganizzazione dei vari Servizi di TPL di propria competenza finalizzati a rendere, a loro completa attuazione, la produzione erogata compatibile con le ridotte disponibilità economiche.

I provvedimenti amministrativi regionali sopra richiamati sono stati oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Piemonte da parte di una pluralità di soggetti, ottenendo la sospensione dell'efficacia dei medesimi relativamente alle annualità 2011 e 2012 tramite specifiche ordinanze

cautelari.

Successivamente, con D.G.R. n.11-4590 del 24/09/2012 la Regione Piemonte, valutata l'opportunità di comporre transattivamente il contenzioso tra la Regione e i ricorrenti, ha previsto, tra l'altro:

- che le riduzioni da applicare sulle compensazioni per il TPL fossero determinate, su base 2010, nella misura del 3% per il 2011, del 9% per il 2012 e del 15% per il 2013;
- di impegnarsi per l'anno 2014 a riconoscere un'inflazione sui compensativi per i servizi minimi pari all'1% del 2013;
- di impegnarsi a versare agli Enti soggetti di delega entro il triennio 2012-2014 le somme necessarie a definire i crediti pregressi per i servizi minimi.

In armonia con i criteri individuati con la citata D.G.R. n.11-4590 del 24/09/2012 la Regione Piemonte, con D.G.R. n.12-4591 del 24/09/2012, ha approvato le opportune modifiche al Programma Triennale dei Servizi di TPL per il periodo 01/01/2011-31/12/2013 applicando le medesime riduzioni sopra richiamate sulle risorse stanziata a copertura degli oneri derivanti dalla libera circolazione sui Servizi di TPL di competenza dell'Agenzia dei titolari di tessera di libera circolazione e delle Forze dell'Ordine.

Con DGR n.11-6177 del 29/07/2013 ("Approvazione del Piano di rientro TPL in attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge dell'8 aprile 2013 n.35. Revoca della Deliberazione del 6 maggio 2013, n.25-5760") la Regione Piemonte, tra l'altro, aveva ulteriormente ridotto le risorse destinate agli Enti soggetti di delega per la copertura degli oneri derivati dai Contratti di Servizio per il Trasporto Pubblico.

Con DGR n.18-6536 del 22/10/2013 era stato approvato il Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'art.4, comma 7, della L.R. 4 gennaio 2000, n.1 e s.m.i: tale Programma aveva assegnato all'Agenzia risorse ridotte di circa il 24% rispetto a quelle assegnate nell'anno 2010; in tale assegnazione erano, per la prima volta, incluse le risorse a copertura degli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio per il TPL offerto dalla Linea 1 di Metropolitana (al momento conferito all'Agenzia esclusivamente per la parte incassi e pagamenti).

Successivamente, con DGR N. 60-1985 del 31/07/2015, la Regione Piemonte ha individuato l'ulteriore necessità di ridefinire l'ammontare delle risorse disponibili dall'anno 2015, sia per l'area dei servizi ferroviari, sia per l'area dei servizi automobilistici, applicando una riduzione del 3% sulla base delle risorse definite per l'anno 2014 per effetto degli atti transattivi conclusi ai sensi della D.D. n. 261 del 5/12/2014 e D.D. n. 269 del 29/12/2014.

Sulla base del quadro sopra delineato è stato necessario integrare i Programmi di Riorganizzazione predisposti e attuati dall'Agenzia al fine di rendere la produzione programmata progressivamente coerente con il nuovo quadro economico.

Ciò non di meno, GTT controparte dell'Agenzia in diversi rapporti contrattuali che hanno risentito degli effetti del predetto contesto, per diverse ragioni, registra un disallineamento contabile con l'Agenzia, al 31 dicembre 2016, esposto nella seguente Tabella:

<b>Oggetto delle poste creditorie Importi (Euro)</b>	
Tpl superficie	
Servizi antecedenti al giugno 2012	8.750.060,11
Tessere libera circolazione ante giugno 2012	3.063.835,50

Servizi periodo luglio 2012 - dicembre 2016	16.474.757,16
Tessere libera circolazione periodo luglio 2012 - dicembre 2016	7.684.659,71
<b>Metropolitana</b>	
Servizi periodo 2014 - 2016	19.882.502,31
<b>Ferrovia</b>	
Servizi periodo 2014 - 2016	3.320.706,22
<b>Extra urbano area metropolitana</b>	
Servizi periodo antecedente al giugno 2012	358.538,93
<b>Interessi</b>	
Periodo ante dicembre 2016	10.473.167,68
<b>Totale</b>	<b>70.008.227,62</b>

\*\*\*

L'Agenzia della mobilità piemontese e GTT SPA sono parti contrattuali nel "Contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino" sottoscritto il 29/10/2012 che regola la concessione affidata in esito alla procedura ristretta gestita dalla Città di Torino tra la Città medesima, l'Agenzia (in qualità di enti concedenti), la società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. (in qualità di gestore delle reti) e G.T.T. (in qualità di concessionario). Il contratto è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione I - Parte generale;
- Sezione II - Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- Sezione III - Servizio di gestione della linea 1 della metropolitana automatica;
- Sezione IV - Servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
- Sezione V - Gestione dei servizi turistici: ascensore panoramico della Mole Antonelliana, navigazione sul fiume Po e Tranvia a dentiera (cremagliera) Sassi-Superga.

L'Agenzia è l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla Sezione II (Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano). La Città di Torino è l'Ente titolare del contratto di servizio relativo alla Sezione III (Servizio di gestione della linea 1 della metropolitana automatica) e alle Sezioni IV e V.

Ciascun ente, con riferimento alle sezioni del contratto di servizio di propria competenza, approvava, su richiesta di GTT, di estendere la validità del contratto di servizio per un periodo di 5 anni (la Città di Torino con determinazione dirigenziale 2013 42392/064 n. 233 del 13/06/2013 e l'Agenzia con determinazione dirigenziale n. 269 del 2/07/2013).

Le motivazioni con cui GTT, sulla base dell'art. 15 del contratto di servizio, richiedeva un intervento di revisione del contratto, si fondavano proprio sulla necessità di mantenerne l'equilibrio economico e finanziario che la contrazione dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, già operata dalla Regione Piemonte negli anni precedenti, avrebbe ulteriormente compromesso con l'imminente provvedimento del luglio 2013 (DGR n.11-6177 del 29/07/2013).

#### Metropolitana - Servizi periodo 2014 - 2016 e 2017

Con delibera della Giunta Comunale 2013 03694/064 del 30/07/2013, la Città di Torino ha delegato l'Agenzia agli incassi e ai pagamenti, relativi alla sezione III del "Contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino"; con detta provvedimento la Città di Torino ha deliberato "di

*prendere atto che l'Agenzia sarebbe diventata titolare delle risorse finanziarie afferenti alla sezione III del contratto (servizio urbano di metropolitana automatica), fermo restando che la titolarità del contratto medesimo sarebbe restata in capo alla Città."*

In relazione a quanto sopra l'Agenzia, con nota prot. 5319/2013 del 9/10/2013 comunicava alla Città di Torino l'entità degli stanziamenti che avrebbe iscritto a bilancio in sede di assestamento per l'esercizio 2013, finalizzati al finanziamento del servizio di trasporto della linea 1 di metropolitana, prevedendo in Entrata € 15.883.100,00 a titolo di Trasferimenti Regionali comprensivi della quota IVA non ristorata dallo Stato ed € 688.433,00 a titolo di Trasferimenti Statali per ristoro IVA ed in Spesa a titolo di compensazioni contrattuali per GTT € 16.571.533,00.

L'Agenzia ha quindi proceduto a determinare la quota di risorse regionali disponibili per il finanziamento dei servizi della Linea 1 di Metropolitana stimando tali importi nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche ai Bilanci annuali 2014 e 2015 dell'Agenzia, così come approvati dall'Assemblea del Consorzio rispettivamente con deliberazione n. 8 del 20/12/2013 e con deliberazione n. 1 del 9/04/2015; risultavano stimabili in Entrata, da parte della Regione Piemonte, finanziamenti destinabili al Servizio della Linea 1 di Metropolitana per un importo di

- per l'anno 2014 € 14.711.379,54 oltre ad € 798.876,46 quale risorse regionali a parziale copertura dell'onere I.V.A. (pag. 81 della Relazione);
- per l'anno 2015 € 14.768.819,58 oltre ad € 772.354,62 quale risorse regionali a parziale copertura dell'onere I.V.A (pagina 74 della Relazione).

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche negli anni seguenti al fine della definizione degli impegni a favore di GTT per il finanziamento della Linea 1 di metropolitana automatica.

La programmazione dei servizi, nel periodo 2014-2017, in un contesto di risorse finanziarie come sopra evidenziato e nonostante la previsione di cui all'art. 45, comma 3 del Contratto di servizio, non si è sostanzialmente discostata dal livello di produzione garantita ex art. 39, comma 1 del Contratto di servizio.

Non essendo intervenuti ulteriori finanziamenti pubblici del servizio, l'Agenzia ha operato nei limiti stabiliti dalla Città di Torino con la citata delibera della giunta comunale n. 2013-03694/064 del 30/07/2013, disponendo il pagamento delle compensazioni economiche, in relazione agli impegni contabili assunti, sempre definiti in funzione delle risorse regionali rese disponibili e della quota di contributi statali a parziale copertura dell'onere relativo all'IVA, attribuibili al servizio.

D'altro verso GTT, sulla base della lettura delle disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del contratto di servizio, ha valorizzato economicamente il servizio erogato sulla base della compensazione unitaria offerta (€ 1,975 oltre IVA), pur in assenza di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli regionali, trasferiti all'Agenzia, sulla base dei quali sono state impegnate le risorse economiche a copertura delle compensazioni per gli obblighi di servizio.

Ciò ha generato un disallineamento contabile tra GTT e Agenzia che ha successivamente condotto GTT a chiedere ed ottenere dal Tribunale di Torino l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 13142/2017 del 17/07/2017, notificato all'Agenzia il 13/10/2017, per il pagamento di Euro 15.997.431,98 (di cui Euro 14.648.525,00 oltre IVA per capitale ed Euro 1.348.906,94 per interessi calcolati sino al 30.5.2017) a cui l'Agenzia ha opposto ricorso (autorizzato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 24 del 23/10/2017).

Complessivamente, con riferimento al periodo 2014-2016, il disallineamento dichiarato da GTT ammonta ad € 19.882.502,31 oltre IVA.

Tpl superficie - Servizi periodo luglio 2012 - dicembre 2016 (e 2017) - Tessere libera circolazione periodo luglio 2012 - dicembre 2016 (e 2017)

L'Agenzia è titolare della Sezione II - Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano del "Contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino".

L'art. 28 del Contratto di servizio (Modificazioni al piano di esercizio) definisce le modalità con cui valorizzare economicamente le modifiche al Programma di esercizio in funzione della tipologia di modifiche autorizzate.

L'articolo 28 individua inoltre alcune tipologie di modifiche (a carattere gestionale) che, se rientranti in un limite definito nell'intorno di 1,5% rispetto al valore di produzione risultante dal Programma di esercizio autorizzato, non comportano variazioni delle compensazioni economiche; le variazioni eccedenti il predetto limite dell'1,5% sono da valorizzare economicamente.

Tenuto conto che le variazioni gestionali possono avere ad oggetto non solo la quantità di servizio ma anche la tipologia di mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio e che l'art. 29 del contratto di servizio individua 4 tipologie di compensazioni economiche unitarie (per la linea tranviaria 4, per altre linee tranviarie, per le linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore e per la altre linee esercite con autobus), e che le parti contrattuali non hanno trovato l'intesa su un criterio di valorizzazione delle modifiche gestionali, nonché sulle modalità di verifica della produzione effettivamente resa, anche con riferimento alla Sezione II del Contratto di servizio, GTT ha registrato un ulteriore disallineamento contabile rispetto agli impegni di spesa assunti dall'Agenzia, pari a complessivi € 16.474.757,16.

Inoltre, in relazione agli obblighi di servizio imposti con il contratto di servizio, che prevedono tra l'altro l'accesso gratuito ai titolari di tessera di libera circolazione rilasciata dalla Regione Piemonte, l'Agenzia ritiene che lo specifico obbligo di libero accesso ai servizi trovi compensazione nell'ambito della compensazione complessiva come definita ai sensi dell'articolo 29 del contratto di servizio; GTT ritiene invece che detto obbligo di servizio non sia specificamente compensato e, non essendovi specifiche indicazioni contrattuali in ordine alla valorizzazione economica della compensazione, GTT ha registrato, sulla base di parametri extracontrattuali, una ulteriore posta creditoria nei confronti dell'Agenzia generando un ulteriore disallineamento contabile pari a complessivi € 7.684.659,71.

Complessivamente, con riferimento al periodo 2014-2016, il disallineamento dichiarato da GTT ammonta ad € 24.159.416,87 oltre IVA.

\*\*\*

Ferrovia - Servizi periodo 2014 - 2016 (e 2017)

L'Agenzia e G.T.T. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; il contratto ai sensi dell'art. 3, comma 1 ha comunque validità, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore dell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da

parte regionale delle risorse necessarie per il finanziamento.

Il contratto di servizio, al punto 20 delle premesse, indica l'ammontare delle risorse trasferite dalla Regione Piemonte all'Agenzia relative al contratto di servizio (anno 2006) in € 18.369.338,99 per una produzione programmata di 1.081.431 treni\*km e di 407.206 bus\*km sostitutivi. L'art. 5 prevede al comma 6 la compensazione economica annua di € 18.369.338,99 al netto dell'IVA. Tale importo è correlato all'erogazione del servizio indicato al comma 1 del medesimo articolo 5 che fa riferimento al programma di servizio annuale concordato con l'Agenzia (Allegato 1 al Contratto).

Il comma 2 dell'art. 5 impegna GTT ad attuare le riprogrammazioni dell'esercizio autorizzate preventivamente dall'Agenzia intervenute successivamente alla sottoscrizione del Contratto; per ciascuno degli anni di esercizio del periodo 2014-2017 il servizio è stato riprogrammato come segue :

Anno	2014	2015	2016	2017
treni*km programmati	917.039	892.646	875.980	877.122
bus*km programmati	352.111	187.597	54.012	55.631

Il comma 14 del medesimo articolo 5, stabilisce che il Comitato Tecnico di gestione del contratto, individua i parametri per la valorizzazione delle detrazioni per servizi non resi : € 6,02/treno\*km e € 1,5/bus\*km sostitutivo. Inoltre, fino al riconoscimento da parte dello Stato dell'adeguamento delle compensazioni economiche per il periodo di riferimento, il comma 14 dell'art. 5 prevede che la detrazione si applica solo se i servizi non resi conducono ad una produzione annua inferiore a 946.657 treni\*km.

Le compensazioni economiche degli obblighi di servizio sono state integrate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Contratto di servizio con compensazioni relative alle agevolazioni tariffarie disposte dalla Regione Piemonte con un importo annuale pari a € 174.647,61 (IVA esclusa)

Annualmente con specifico verbale del Comitato di Contratto, sottoscritto da Agenzia e da GTT, sono stati definiti i consuntivi e liquidati i corrispettivi.

Sulla base di una lettura non condivisa delle disposizioni contrattuali, a fronte dei pagamenti effettuati dall'Agenzia nel periodo 2014-2016, GTT dichiara complessivamente un disallineamento contabile di € 3.320.706,22 oltre IVA.

\*\*\*

#### Tpl superficie - Servizi antecedenti al giugno 2012 - Tessere libera circolazione ante giugno 2012

L'Agenzia ha gestito a far data dal 1/1/2004, in esecuzione della convenzione costitutiva del Consorzio ed a seguito della delibera della Giunta Comunale n. 12287/006 del 23/12/2003, sottoscritta per accettazione da G.T.T. S.p.A., il contratto di servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano della città di Torino, stipulato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della L.R. 1/2000. Il Contratto è cessato il 30/06/2012 in concomitanza con l'inizio di esecuzione del nuovo contratto di servizio di cui sopra.

In data 15/12/2008, l'Agenzia e GTT S.p.A. avevano sottoscritto un'Appendice contrattuale avente

ad oggetto l'incremento delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio del contratto di servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano della Città di Torino, così come finanziate dalla DGR n. 32-9796 del 18/10/2008.

Con la citata D.G.R. n. 32-9796 del 18/10/2008, la Regione Piemonte aveva approvato le bozze di "Addendum" agli Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, tra i quali quello relativo all'Accordo sottoscritto con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Con la medesima deliberazione era stato disposto il trasferimento delle risorse ai soggetti di delega che, sulla base di intese con le aziende (concessionarie dei servizi di TPL) avrebbero dovuto provvedere ad erogare le stesse risorse, per l'anno 2008 a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara. La Regione prevedeva altresì che le risorse aggiuntive corrispondenti alla quota anticipata per il 2008, non sarebbero state trasferite agli enti qualora non fossero state attivate le procedure concorsuali.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione del 18/11/2008, oltre ad approvare lo schema di "Addendum" all'Accordo di programma tra Agenzia e Regione Piemonte, successivamente sottoscritto il 24/11/2008, ha fornito al direttore generale specifici indirizzi operativi per l'attribuzione ed erogazione delle maggiori risorse.

Con il primo indirizzo operativo, il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito che bisognava procedere ad *attribuire le risorse aggiuntive tenendo conto del costo di produzione di ciascun servizio ed in relazione:*

- *alle caratteristiche organizzative peculiari a ciascuna tipologia di servizio;*
- *alle diverse modalità di trasporto con cui il servizio è erogato;*
- *al complesso degli obblighi di servizio il cui compenso è oggetto d'integrazione;*
- *all'eventuale recupero d'inflazione già operato contrattualmente negli anni precedenti.*

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con la citata deliberazione del 18/11/2008, oltre al primo indirizzo ha fornito i seguenti indirizzi:

- *definire, in specifici accordi da sottoscrivere con le aziende concessionarie dei servizi di TPL:*
  - *che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione;*
  - *che, come previsto dalla D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008, sulle risorse erogate a titolo di anticipazione sarà effettuato un conguaglio (per il periodo decorrente dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), il cui ammontare sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria;*
  - *che dalle operazioni di parametrizzazione non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza;*
- *verificare, nell'ambito dell'accordo finalizzato alla corresponsione dell'anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:*
  - *che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;*
  - *che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di gradualità disposti con l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma;*
  - *che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l'erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento*



*del servizio, alle condizioni economiche in essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.*

A tal proposito era stato predisposto lo schema di appendice contrattuale che, oltre agli indirizzi del Consiglio d'Amministrazione, teneva in considerazione i limiti indicati nella L.R. 1/2000.

Per quanto attiene al Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell'Area Metropolitana, in data 15/12/2008 è stata sottoscritta con la Società GTT (concessionaria di tali servizi) una "Appendice Contrattuale" che, in conformità con gli indirizzi sopra riassunti, specificava :

- (art.2) : *che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, le compensazioni economiche degli obblighi di servizio sarebbero state incrementate in ragione di € 0,44 (oltre IVA) per ogni vett'km. effettivamente erogata, così come rilevabile dal consuntivo, asseverato dall'Agenzia;*
- (art.4) : *che [...] G.T.T. S.p.A. accettava che le maggiori risorse pagate ai sensi dei punti precedenti. sarebbero state oggetto di conguaglio, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, il cui ammontare sarebbe stato definito parametrando le compensazioni complessive da erogare a quelle desumibili dalle offerte risultanti aggiudicatarie delle procedure di gara nell'ambito delle quali saranno affidati i servizi di cui al presente accordo;*
- (art.6) : *che, a meno di eventuali specifici provvedimenti statali, regionali o dell'Agenzia, con l'incremento di compensazione di cui ai precedenti punti GTT S.p.A. riconosceva la piena compensazione degli obblighi di servizio anche con riferimento agli anni precedenti non avendo, pertanto null'altro a pretendere dall'Agenzia.*

Il Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito all'Agenzia dalla Città di Torino, la cui validità è terminata il 30/06/2012, prevedeva che, a fronte dell'erogazione dei servizi previsti dal Programma di Esercizio annuale (a meno di variazioni gestionali eccedenti il limite del  $\pm 2\%$  rispetto al programmato) e dell'assunzione dei relativi obblighi contrattuali e normativi, il concessionario avrebbe avuto diritto a un determinato corrispettivo annuale, a condizione che tale importo venisse erogato dalla Regione.

A tale importo andavano aggiunte le risorse spettanti a titolo di compensazioni dell'obbligo di libera circolazione delle persone diversamente abili e delle Forze dell'Ordine, quelle derivanti dal rinnovo del CCNL comparto autoferrotranvieri per il biennio 2000-2001 e, dopo la sottoscrizione dell'Addendum sopra richiamato, gli acconti previsti dal medesimo Addendum.

Sulla base dei consuntivi verificati e approvati dall'Agenzia in base alla produzione annuale erogata (totale, come previsto dal Contratto, compresi i trasferimenti da e per i capilinea), la situazione degli acconti spettanti per il periodo 01/01/2008-30/06/2012 risulta pari a complessivi € 772.988.713,76 oltre IVA.

A seguito di conclusione delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana nell'Area di Torino, effettuate dalla Città di Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia, il servizio è stato aggiudicato alla Società GTT.

Il "nuovo" Contratto di Servizio, così come integrato dall'Appendice Contrattuale del 28/05/2013, prevede, tra l'altro, corrispettivi differenziati per tipologia di veicolo utilizzato in linea e le relative produzioni annuali.

La produzione indicata, diversamente da quanto previsto nel Contratto precedente, risulta riferita alla sola produzione "commerciale" delle Linee (ovvero alle percorrenze effettivamente svolte "in linea", senza i trasferimenti da e per i capilinea).

I Corrispettivi unitari indicati comprendono, inoltre, la quota precedentemente conferita a titolo di agevolazioni tariffarie e di CCNL (oltre che, ovviamente, l'acconto stimato quale "addendum").

Al fine di valutare il conguaglio degli acconti versati con le risultanze della gara, così come disposto dalla DGR n. 32-9796 del 18/10/2008 sopra richiamata, si è reso necessario rendere tra di loro confrontabili le modalità di calcolo dei corrispettivi, in particolare sulla base dei corrispettivi differenziati previsti dal nuovo contratto (mentre il precedente prevedeva un unico corrispettivo unitario indipendente dalla tipologia di veicolo utilizzato il linea) e sull'ammissione a contribuzione della sola produzione "commerciale" prevista dal nuovo contratto (mentre il precedente faceva riferimento alla produzione "totale", ovvero comprensiva dei trasferimenti Deposito - Capolinea e viceversa. Le valutazioni effettuate sono state le seguenti :

1. Calcolo del corrispettivo medio contrattuale, anno 2012: dalla tabella sopra riportata, si desume una produzione annua totale pari a 44.050.000 vett\*km a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a Euro 148.560.200,00 oltre IVA, ovvero un corrispettivo medio unitario (anno 2012) pari a 3,373 Euro/vett\*km IVA esclusa inclusivo delle agevolazioni tariffarie. Tale corrispettivo è stato poi attualizzato per gli anni precedenti sulla base del 50% del tasso di inflazione programmata da DPEF, in analogia con quanto applicato sul corrispettivo contrattuale negli anni di vigenza del contratto. I corrispettivi annui medi per il periodo in esame risultano pertanto i seguenti:

Anno	Corrispettivo gara - attualizzato
Anno 2008	€/km 3,273
Anno 2009	€/km 3,298
Anno 2010	€/km 3,323
Anno 2011	€/km 3,347
Gennaio-Giugno 2012	€/km 3,373

2. Calcolo della produzione commerciale sul contratto precedente: analizzando i Programmi Preventivi del servizio relativi agli anni 2008-2012 risulta pari a circa il 95,03% di quella totale.

Come previsto dal disposto regionale (ripreso nell'appendice contrattuale regolante la corresponsione dell'addendum), al fine di parametrare le compensazioni complessive da erogare a saldo con quelle desumibili dalle offerte risultanti aggiudicatarie delle procedure di gara, si è poi proceduto ad applicare i corrispettivi di cui al precedente punto 1 con le produzioni annualmente ammesse a contribuzione (prima tabella), opportunamente trasformate in "commerciali" utilizzando il fattore di conversione di 0,9503 sopra indicato.

Il risultato ottenuto, per il periodo 2008-giugno 2012, è pari a € 761.719.765,07 oltre IVA.

A seguito del confronto tra i predetti valori con il complesso delle fatture sino ad allora ricevute (e liquidate) relative al periodo 01/01/2008-30/06/2012, è stata autorizzata alla Società concessionaria, dopo gli opportuni approfondimenti congiunti, con nota prot. n. 4311 dell'08/08/2013, l'emissione di una fattura per complessivi Euro 2.914.102,52 oltre IVA a titolo di saldo delle spettanze per i servizi erogati.

GTT ha pertanto emesso la fattura n. 2139000645 del 06/09/2013 per l'importo sopra indicato a titolo di "saldo delle spettanze per i servizi erogati a fronte del contratto di servizio per il tpl urbano e suburbano conferito all'Agenzia dalla Città di Torino terminato in data 30/06/2012", che

è stata interamente liquidata con Determinazione n. 64 del 21/02/2014.

Successivamente e nonostante quanto sopra esposto, GTT dichiara un disallineamento contabile relativamente al contratto cessato il 30/06/2012 pari a € 8.750.060,11; in aggiunta, sempre con riferimento alla gestione cessata il 30/06/2012, GTT dichiara ulteriori poste creditorie verso l'Agenzia per complessivi € 3.063.835,50 per compensazioni economiche relative all'accesso ai servizi dei possessori delle tessere regionali di libera circolazione.

Complessivamente, con riferimento al periodo 2008-2012, il disallineamento dichiarato da GTT ammonta ad € 11.813.895,61 oltre IVA.

#### Extra urbano area metropolitana - Servizi periodo antecedente giugno 2012

GTT dichiara un analogo disallineamento con riferimento al contratto n. 6 R.Contratti del 23/12/2003 (rep. n. 138 prot. 336283 del 23/12/2003 della Provincia di Torino), relativo ai servizi conferiti dalla Provincia di Torino nell'ambito territoriale del Bacino di Torino sottoscritto da G.T.T. S.p.A. in qualità di mandataria dell'A.T.I. concessionaria dei servizi di TPL extraurbano, di cui l'Agenzia aveva assunto la gestione del contratto. Il contratto è cessato il 31/07/2012.

Anche per il predetto contratto, in data 08/06/2009, l'Agenzia e GTT S.p.A., in qualità di mandataria dell'A.T.I. concessionaria dei servizi di TPL extraurbano nell'ambito del bacino di Torino, avevano sottoscritto un'Appendice contrattuale avente ad oggetto l'incremento delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio così come finanziate dalla DGR n. 32-9796 del 18/10/2008, con contenuti analoghi a quelli dell'appendice contrattuale relativa al contratto di servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano della Città di Torino.

Il disallineamento dichiarato per il predetto contratto sarebbe secondo GTT pari ad € 358.538,93 oltre IVA

\*\*\*

Considerato quanto sopra, sia l'Agenzia sia GTT sono consapevoli della necessità di trovare criteri comuni e condivisi che, partendo dai dati tecnici, contrattuali e gestionali, possano consentire alle parti non solo di allineare le contabilità contrattuali pregresse, ma anche di porre le condizioni affinché tali disallineamenti non si debbano più registrare nel periodo di vigenza rimanente dei contratti di servizio in essere.

Per tali ragioni è stato predisposto dalle parti un Atto Transattivo (Allegato 1 alla presente deliberazione) che definisce, dal punto di vista tecnico, criteri per la contabilizzazione dei servizi sia con riferimento al periodo pregresso (ante 2017), sia con riferimento all'anno 2018 e seguenti (allegati all'Atto Transattivo).

#### Atto Transattivo : Metropolitana - Servizi periodo 2014 - 2016 (e 2017)

Con riferimento al Criterio di contabilizzazione del Servizio di gestione della linea 1 della metropolitana automatica ai fini della definizione della transazione, le parti convengono che, per ciascuno degli anni del periodo 2014-2017, il livello di finanziamento regionale viene assunto in €

17.000.000,00 così come da sentenza del TAR Piemonte 1301/2015 nella quale era stato riconosciuto l'obbligo per la Regione Piemonte di prevedere per l'annualità 2013 uno stanziamento specifico di euro 17.000.000,00 a copertura dei costi di esercizio della Linea 1 di Metropolitana.

In relazione a ciò, le parti riconoscono nella seguente tabella gli impegni relativi alle maggiori compensazioni da liquidare per effetto della presente transazione:

annualità	stanziamento regionale per competenza	trasferimenti regionali complessivi a seguito transazione	entrate AMP da transazione compresi contributi statali per rimborso parziale IVA	imponibile
2014	€ 15.510.571,00	€ 17.000.000,00	€1.537.407,72	€ 1.397.643,38
2015	€ 15.510.571,00	€ 17.000.000,00	€1.537.407,72	€ 1.397.643,38
2016	€ 15.510.571,00	€ 17.000.000,00	€1.537.407,72	€ 1.397.643,38
2017	€ 15.510.571,00	€ 17.000.000,00	€1.537.407,72	€ 1.397.643,38
<b>Totale</b>	<b>€ 62.042.284,00</b>	<b>€ 68.000.000,00</b>	<b>€6.149.630,88</b>	<b>€ 5.590.573,53</b>

Atto Transattivo : Tpl superficie - Servizi periodo luglio 2012 - dicembre 2016 (e 2017) - Tessere libera circolazione periodo luglio 2012 - dicembre 2016 (e 2017)

Con specifico riferimento al Criterio di contabilizzazione del Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano, in esso sono stati definiti criteri univoci e condivisi per la verifica della produzione effettivamente erogata da GTT che consentono di definire come verificata la produzione nel periodo 2014-2017 dando per applicabile il medesimo criterio anche per gli anni rimanenti di durata del contratto di servizio.

Sulla base di detti criteri, la produzione verificata e valorizzata con le compensazioni unitarie contrattuali è rappresentata nelle seguenti tabelle:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Produzione verificata Tram L4	vett*km 1.807.410	vett*km 1.812.482	1.570.682,00	vett*km 1.685.518
Totale Produzione verificata Altri tram	vett*km 2.942.446	vett*km 3.169.239	3.825.073,00	vett*km 3.791.580
Totale Produzione verificata Bus 18 mt	vett*km 11.336.867	vett*km 10.458.134	9.332.552,00	vett*km 8.981.659
Totale Produzione verificata Bus 12 mt	vett*km 27.983.594	vett*km 28.238.826	27.975.935,00	vett*km 27.122.118
Totale produzione verificata	vett*km 44.070.317	vett*km 43.678.681	42.704.242,00	vett*km 41.580.875
valorizzazione della produzione verificata (compensazioni chilometriche unitarie * produzione verificata)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Produzione verificata Altri tram	€ 12.498.077,48	€ 12.545.674,16	10.882.847,20	€ 11.748.599,83
Totale Produzione verificata Bus 18 mt	€ 19.884.314,46	€ 21.438.348,91	25.900.602,05	€ 25.827.863,80
Totale di cui con Bus 12 mt	€ 36.972.470,87	€ 34.140.787,61	30.496.726,77	€ 29.526.215,98
Totale Totale Produzione verificata Bus 18 mt	€ 70.365.026,95	€ 71.077.972,21	70.486.487,27	€ 68.745.347,61
Totale	€ 139.719.889,76	€ 139.202.782,88	137.766.663,30	€ 135.848.027,22
			€ 552.537.363,15	

In esito alla definizione del criterio di valorizzazione della produzione verificata l'ammontare delle compensazioni economiche che dovranno essere erogate è rappresentato nella seguente tabella:

	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Totale compensazioni dovute</b>	<b>€ 142.076.247,51</b>	<b>€ 141.101.100,67</b>	<b>€ 139.810.617,38</b>	<b>€ 137.270.485,07</b>	<b>€ 560.258.450,62</b>
Acconti pagati	€ 139.416.050,70	€ 137.207.644,06	€ 135.882.235,70	€ 133.601.852,09	€ 546.107.782,55
<b>Saldo da erogare</b>	<b>€ 2.660.196,81</b>	<b>€ 3.893.456,61</b>	<b>€ 3.928.381,68</b>	<b>€ 3.668.632,97</b>	<b>€ 14.150.668,07</b>

Atto Transattivo : Ferrovia - Servizi periodo 2014 - 2016 (e 2017)

Con riferimento al criterio di contabilizzazione relativo ai servizi ferroviari, l'applicazione dei

criteri previsti nell'atto di transazione ha come risultato quanto evidenziato nella seguente tabella:

	2014	2015	2016	2017
Totale compensazioni da erogare	€ 18.102.729,75	€ 17.711.652,41	€ 17.405.261,31	€ 17.321.437,67
Valore delle compensazioni erogate (al netto delle agevolazioni tariffarie e al lordo della penali)	€ 17.279.782,90	€ 17.012.064,92	€ 16.711.360,87	€ 16.632.168,77
Differenza da riconoscere in seguito all'accordo transattivo	€ 822.946,85	€ 699.587,49	€ 693.900,44	€ 689.268,90
Totale Differenza da riconoscere in seguito all'accordo transattivo	€ 2.905.703,68			

Atto Transattivo : Tpl superficie - Servizi antecedenti al giugno 2012 - Tessere libera circolazione ante giugno 2012 - Extra urbano area metropolitana - Servizi periodo antecedente giugno 2012

Con l'atto transattivo, oltre al calcolo del conguaglio dei servizi ante 2012 disposto sulla base dei criteri di calcolo dell'Allegato 1 bis (nel quale vi è peraltro un'espressa rinuncia alla richiesta di somme relative ai servizi di TPL extraurbano nell'ambito del bacino di Torino), sono definiti come non dovuti gli interessi a vario titolo richiesti da GTT, come non dovute le ulteriori somme richieste a titolo di compensazione economica per le tessere regionali di libera circolazione (in quanto le compensazioni economiche unitarie già comprendono detta compensazione).

\*\*\*

Il risultato dell'applicazione dei predetti criteri è riassumibile nella seguente tabella:

Contratto di servizio / Oggetto delle poste creditorie	Somme riconosciute periodo 2014-2016 (Iva esclusa)	Somme riconosciute periodo 2017 (Iva esclusa)	Totale
<b>Contratto di servizio di Trasporto urbano e suburbano</b>			
Servizi antecedenti al luglio 2012	1.303.467,94		1.303.467,94
Tessere libera circolazione ante luglio 2012	0,00		0,00
<b>Contratto dei Servizi di Mobilità - Sezione II TPL Urbano e Suburbano</b>			
Servizi periodo luglio 2012 - dicembre 2016	10.482.035,09	3.668.632,97	14.150.668,06
Tessere libera circolazione periodo luglio 2012 - dicembre 2016	0,00	comprese nelle compensazioni complessive	0,00
<b>Contratto dei Servizi di Mobilità - Sezione III Linea 1 di metropolitana</b>			
Servizi periodo 2014 - 2016	4.192.930,15	1.397.643,38	5.590.573,53
<b>Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006</b>			
Servizi periodo 2014 - 2016	2.216.434,78	689.268,90	2.905.703,68
<b>Contratto di servizio Extraurbano</b>			
Servizi periodo antecedente ad agosto 2012	0,00		0,00
<b>Interessi</b>			
Periodo ante gennaio 2017	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>18.194.867,96</b>	<b>5.755.545,25</b>	<b>23.950.413,21</b>

Il finanziamento delle risorse necessarie al pagamento degli importi dovuti in relazione all'approvazione dei criteri contenuti nell'Atto transattivo pari ad € **26.345.454,55 iva compresa** sarà finanziato per € 25.200.000,00 con specifiche risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte e dall'Agenzia per € 1.145.454,55 con le risorse disponibili e introitate dallo Stato quale quota di contributi a parziale copertura degli oneri IVA.

Anche tal proposito l'Agenzia, unitamente a GTT e alla Città di Torino, sottoscriverà insieme alla Regione Piemonte un Documento Programmatico denominato "Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT" (Allegato B alla presente

deliberazione), nel quale si dà atto da parte della Regione dello stanziamento necessario a garantire il finanziamento delle predette risorse.

\*\*\*

Il Documento Programmatico denominato “Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT” a cui l’Atto transattivo di cui all’Allegato 1 è intrinsecamente connesso, dà atto, sulla base delle dichiarazioni fornite da GTT, degli impegni che sono assunti da ciascuno dei sottoscrittori, finalizzati a garantire per quanto di competenza la copertura del Piano finanziario relativo al Piano industriale 2017-2021.

Il Documento Programmatico, prevede che

- sia garantita la totale copertura del fabbisogno finanziario previsto dal Piano;
- siano definiti transattivamente tutti i disallineamenti al 31 dicembre 2017 tra i corrispettivi annuali richiesti da GTT e quelli riconosciuti dall’Agenzia e tra i corrispettivi richiesti da GTT e quelli riconosciuti dalla Città di Torino relativamente al saldo dei servizi linea 1 metropolitana automatica;
- siano abbandonati a spese compensate tutti i giudizi pendenti tra le Parti (che abbiano ad oggetto diretto o indiretto i Disallineamenti);
- siano condivisi criteri di preventivazione e contabilizzazione dei servizi di TPL di superficie, dei servizi metro e dei servizi ferroviari, nonché delle agevolazioni tariffarie esistenti e del contributo a copertura degli oneri riferiti al CCNL, resi da GTT al fine di evitare che possano verificarsi futuri Disallineamenti;
- in relazione ad eventuali future diverse agevolazioni occorrerà definire criteri e procedimento di assegnazione ai sensi dell’art. 31 terzo comma e dell’art, 47 terzo comma del contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino;
- sia garantito un costante monitoraggio dell’attuazione del Piano.

L’Allegato 1 al Documento Programmatico dà atto del fabbisogno di Piano relativo ai contratti di servizio in essere e dei relativi impegni finanziari da parte della Regione Piemonte e da parte della Città di Torino.

\*\*\*

Richiamate le disposizioni di cui sopra;

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia della mobilità piemontese”;

Visto l’articolo 8 della Convenzione dell’Agenzia della mobilità piemontese;

Visto lo Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese;

Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Acquisito il parere del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione.

Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza,

si propone che

#### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di approvare lo schema di Atto di Transazione, Allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare lo schema del Documento Programmatico denominato "Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT", Allegato B alla presente deliberazione;
3. di dare mandato al Direttore Generale a sottoscrivere l'Atto di transazione di cui al precedente punto 1);
4. di dare mandato alla Presidente dell'Agenzia o a un suo delegato, a sottoscrivere il Documento Programmatico di cui al precedente punto 2);
5. di proporre all'Assemblea le variazioni di bilancio conseguenti per il perfezionamento degli atti approvati Allegato C alla presente deliberazione
6. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei Revisori dei conti;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 5  
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0

Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Cristina Pronello